



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 57 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
 In riferimento al *Verbale n.° 2010/376 CC NAS RG del 22.06.2010* del Comando Carabinieri Per
 la Tutela della SALUTE N.A.S. di Ragusa

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2010/376 CC NAS RG del 22.06.2010 redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in riferimento all'ispezione effettuata il 13.06.2010 dal M.C. Armatore Vincenzo unitamente all'App. Battaglia Bruno (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), presso la sala giochi denominata "LAS VEGAS" con annessa attività bar paninetteria, corrente in Scicli, frazione di Donnalucata (RG) via Casmene n.° 44, della quale è titolare e legale rappresentante la Sig.ra **Carbone Carmela, nata a Scicli (RG) il 08.05.1951 e ivi residente in via Cannata n.° 17;**

Atteso che la predetta Sig.ra **Carbone Carmela** ha violato la disposizione già prevista dall'art. 3 comma 1 e comma 5 della Legge 25 agosto 1991 n.° 287 e sanzionata dal successivo art. 10 della medesima legge " *per avere, nella predetta qualità, esercitato la somministrazione di bevande alcoliche senza essere in possesso della prescritta autorizzazione*".

Atteso che in data 02.07.2010, ore 12,35, è stato notificato a mani al trasgressore il sopradetto verbale di contestazione di illecito amministrativo a cura del M.C. Armatore;

Considerato che per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 516,00 a €. 3.098,00,;

Atteso che con il sopra detto verbale come sopra notificato in data 02.07.2010 al trasgressore si specificava la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.032,00, pari al doppio del minimo edittale, da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Ritenuto che la Sig.ra **Carbone Carmela** non ha presentato scritti difensivi (così come precisato dal Comune di Scicli con propria nota n.° 16231 del 26.06.2014) e non risulta pervenuta nessuna comunicazione attestante l'avvenuto pagamento entro il termine dei 60 giorni,ormai abbondantemente scaduti;



Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra **Carbone Carmela**, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

Il trasgressore non ha richiesto la autorizzazione per la somministrazione di bevande alcoliche violando così la disposizione vigente all'epoca dell'accertamento prevista dall'art. 3, commi 1 e 5 della legge 25.08.1991 n.° 287.

A seguito dell'accertamento lo stesso è stato messo nella condizione di presentare proprie difese, ma non ha inteso avvalersi di tale facoltà presentando scritti difensivi né in sede di constatazione ha inteso fare dichiarazioni spontanee in sua difesa.

Non esistono, pertanto, elementi ostativi alla applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, che prevede l'applicazione della sanzione di importo pari al pagamento in misura ridotta, €. 1.032,00, maggiorato sino al 20%.

La sanzione va applicata anche in presenza della successiva abrogazione della norma contestata, in quanto in tema di illeciti amministrativi, come in questo caso, vale il principio della applicazione della legge in vigore al momento della commissione del fatto, integrando l'ordinanza ingiunzione non un provvedimento amministrativo costitutivo, ma un atto puramente esecutivo (cfr. Cass civile, sez. lavoro, sent. n.° 20991 del 12.10.2010).

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione nella misura del 5%, pari ad €. 51,60, in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

alla Sig.ra **Carbone Carmela**, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 1.083,60 (euro 1.083/60) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari alla misura ridotta maggiorata del 5%**);

INGIUNGE

alla stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.083,60

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 1.149,60 (euromillecentoquarantanove /60)



Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “*da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V*”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra Carbone Carmela, nata a Scicli (RG) il 08.05.1951 e ivi residente in via Cannata n.° 17;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando N.A.S. di Ragusa via Giorgio Perlasca n.° 2).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

6 AGO. 2014

Ragusa, _____

*Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò*